T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. I, 22/02/2013 - n. 144. Pres. Calvo. Est. Caso.

FATTO E DIRITTO

Considerato che al ricorrente veniva negata dall'Università degli studi di Bologna l'ammissione alle prove concorsuali di accesso alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Enrico Redenti" e alla S.P.I.S.A. (v. provvedimento prot. n. 47330 del 19 ottobre 2012);

che veniva altresì negato dal medesimo Ateneo l'accoglimento dell'istanza di immatricolazione al corso di laurea in "Scienze Filosofiche" con esonero totale dal pagamento della quota di immatricolazione per carenza di reddito ai sensi degli artt. 3 e 8 del d.P.C.M. 9 aprile 2001;

che avverso i provvedimenti di diniego e avverso i bandi di concorso della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Enrico Redenti" in data 23 agosto 2012 e della S.P.I.S.A. in data 2 agosto 2012 ha proposto impugnativa l'interessato, censurandoli sotto molteplici profili;

che il ricorrente ha anche invocato la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni e alla corresponsione di una sanzione ex art. 96 cod.proc.civ.;

che si sono costituiti in giudizio l'Università degli studi di Bologna e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, opponendosi all'accoglimento del ricorso;

che alla Camera di Consiglio del 21 febbraio 2013, ascoltato il rappresentante dell'Amministrazione, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, a norma dell'art. 22 cod.proc.amm., nei "...giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato" (comma 1) e che la "parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore" (comma 3);

che questa Sezione si è già più volte pronunciata su ricorsi proposti in proprio dal dott. Ie., dichiarandone l'inammissibilità per mancato conferimento del mandato difensivo

ad un avvocato iscritto all'albo professionale (v. sentt. 22 dicembre 2011 n. 842, 22 dicembre 2011 n. 843, 30 luglio 2012 n. 533 e 5 ottobre 2012 n. 608);

che anche il Consiglio di Stato, occupandosi della medesima questione, ha rilevato come il ricorrente avrebbe potuto stare in giudizio senza il ministero di un difensore solo se egli stesso avesse avuto la qualità di avvocato iscritto all'albo professionale (v. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2012 n. 2908);

che, pertanto, il mero possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza non consente di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore abilitato, ad eccezione dei soli casi previsti dall'art. 23 cod.proc.amm. ("... nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri");

che a diverse conclusioni non inducono neppure gli invocati artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, che fanno salva la perdurante necessità di iscrizione agli albi professionali nel rispetto delle procedure e dei titoli previsti dalla legge;

che, come la giurisprudenza ha avuto modo di osservare, non può neppure "...obiettarsi che il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso possa trovare fondamento sull'art. 24 Cost. e sull'art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; al riguardo va osservato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonché n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha considerato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. Cass. civ. 9 giugno 2011, n. 12570) ..." (così TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 29 gennaio 2013 n. 257);

che, in ragione di tutto ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile, per avere l'interessato adito il giudice amministrativo senza il patrocinio di un avvocato iscritto all'albo e senza avere egli tale qualità;

Considerato, in conclusione, che - stante la sussistenza dei presupposti di legge - la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.;

che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell'eventualità di definizione del giudizio nel merito;

che le spese di lite vanno fatte gravare sul ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2013, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Italo Caso, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 FEB. 2013.